

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1161

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 20 marzo 1973;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la comunicazione del Presidente del Collegio sindacale dell'**Istituto nazionale della previdenza sociale** con cui, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, si informa la Corte che « nella seduta del 15 dicembre 1972, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha deliberato di elevare a lire 40 al chilometro, l'indennità spettante al personale dell'Istituto, autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto nei casi di missione »;

viste le note dei Ministeri vigilanti, che, concordando con il Collegio sindacale, dichiarano l'illegittimità della anzidetta deliberazione;

ritenuto che la legge 15 aprile 1961, n. 291, che fissa il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e, in virtù dell'articolo 23, sulla base della parificabilità della qualifica o categoria a detti dipendenti, estende il trattamento medesimo al « personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisce in via ordinaria », pur ancorata a parametri economici di palese anacronismo, vincola, tuttora, con la sua forza obbligatoria, tale aspetto della disciplina del pubblico impiego;

che detta legge, all'articolo 13, fissa il limite massimo di lire 30 a chilometro, quale rimborso per spese di viaggio, per il dipendente che usi il proprio mezzo di trasporto;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui in epigrafe.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro, all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nonchè all'Istituto interessato ed a tutti gli enti sottoposti al controllo della Corte.

Ordina che copia della presente determinazione sia, altresì, inviata agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento.

IL RELATORE
F.to MARCELLI

IL PRESIDENTE
F.to CATALDI